

L’OIC 34: RICAVI PER ATTIVITÀ IN CONTO TERZI E MANCATA PREVISIONE DELL’EARLY ADOPTION

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che si è riunito a Roma ha chiarito, rispondendo ad un quesito, che, sebbene l’OIC 34 *Ricavi* entri in vigore nel 2024 e non sia prevista la possibilità di applicarlo ai bilanci del 2023, i criteri previsti dai paragrafi A.5—A.7 dell’OIC 34 per decidere se una società agisce in conto proprio (*principal*) o in conto terzi (*agent*) sono compatibili con l’attuale quadro normativo, disciplinato. Infatti, in base all’attuale principio di rilevazione del ricavo basato sul trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene. In pratica, tale società, agisce da *agent* ed iscrive invece la commissione netta ad essa spettante.

Tale orientamento è stato pubblicato in consultazione fino all’11 dicembre 2023 e conferma quanto espresso dall’OIC nel 2017 in risposta ad un altro quesito allora pervenuto sul tema dell’iscrizione del ricavo al netto oppure al lordo.

Nel corso della medesima riunione il Presidente ha informato il CdA della decisione presa dall’International Accounting Standard Board (Iasb) di abbondare il progetto sulle *Business Combination under Common Control*, cioè sulle operazioni infragruppo. In attesa di conoscere le motivazioni di questa scelta, l’OIC rileva come ancora una volta i temi relativi ai bilanci di esercizio, tra i quali si collocano appunto le operazioni infragruppo, continuano a non essere considerati prioritari nell’agenda dei lavori dell’organismo contabile internazionale e si riserva di valutare eventuali autonome iniziative.

Il CdA dell’OIC, nel corso della medesima riunione, ha poi preso in esame gli *Annual Improvements* proposti dallo Iasb, con i quali l’organismo contabile internazionale compie annualmente una “rilettura” dei suoi standard correggendo incoerenze ed errori marginali. In generale OIC ha condiviso le proposte dello IASB con l’eccezione di quella sull’IFRS 9 relativa all’eliminazione contabile delle passività del leasing. Ad avviso dell’OIC i cambiamenti proposti non riuscirebbero a risolvere il conflitto tra IFRS 9 e IFRS 16. E pertanto sarebbe preferibile che lo Iasb affidi ad un progetto separato l’obiettivo di chiarire l’interazione tra i due standard, a seguito dei risultati della prossima *post-implementation review* (PIR) dell’IFRS 16.

L’OIC ha infine esaminato il *discussion paper* dell’Efrag sui *variable consideration*, cioè su quella porzione dei prezzi d’acquisto che dipende da eventi futuri incerti. In generale l’OIC supporta il lavoro svolto dall’EFRAG tuttavia fa presente che una simile tematica attualmente non è compresa nel piano di lavoro dello Iasb: occorrerebbe invece che vi fosse inserita anche per far sì che le proposte europee abbiano maggiori chance di essere accolte.

Roma, 27 novembre 2023